

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di Torino

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE DEL FES 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Data di sottoscrizione 02 dicembre 2020

Periodo temporale di vigenza ANNO 2018

Composizione della delegazione trattante

Parte Pubblica:
Segretario comunale e Responsabile Area Amm.va Alessandro Borodako;
Responsabile Area Finanziaria/Tributi (Posizione Organizzativa) Alessandra Perotto;
Responsabile Area Tecnica/Vigilanza (Posizione Organizzativa) Massimiliano Bolley;

Parte Sindacale:
Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL Funzione Pubblica
RSU Sig. Silvio Venturino
Rappresentante CGIL Funzione Pubblica Sig. Ernesto Colonna

Soggetti destinatari

Dipendenti

Materie trattate dal contratto integrativo

a) metodologia di valutazione dei dipendenti nell'ambito delle previsioni del D.Lgs. 150/2009;
b) utilizzo delle risorse decentrate per la produttività di gruppo e individuale (art. 17 comma 2 CCNL 1.4.1999).

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno: certificazione del Revisore dei conti in data 11.12.2019 senza rilievi (si precisa che l'importo riferito al fondo per il salario accessorio relativo all'anno 2016 (limite fondo 2016) pari ad € 12.360,54 presente nel CCDI, differisce da quello riportato nel parere del Revisore dei conti (€ 12.455,55) a causa di errore di digitazione da parte del Responsabile Finanziario nella documentazione trasmessa al succitato, ma il succitato importo non interferisce con le risultanze del fondo 2018);

A seguito del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009 il Comune di Meana di Susa con altri Comuni, ha deliberato la gestione in forma associata delle funzioni di competenza dell'Organismo Comunale di Valutazione con la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, ha recepito un accordo preliminare sulla metodologia di valutazione sottoscritto in data 12.7.2011 con le Organizzazioni Sindacali Territoriali e, con deliberazione della G.C. n. 21 del 20.03.2018, ha approvato le schede costituenti il Piano dettagliato degli obiettivi 2018 redatte conformemente alle metodologie concordate;

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009 ora art. 10 del D.Lgs. 33/2013, è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 7 del 31.1.2014 ed aggiornato per il triennio 2015/2017 con deliberazione della G.C. n. 4 del 4.2.2015, per il triennio 2016/2018 con deliberazione della G.C. n. 1 del 28/01/2016, per il triennio 2017/2019 con deliberazioni della G.C. n. 10 e 11 del 01/02/2017 e per il triennio 2018/2020 con deliberazioni della G.C. n. 2 e 3 del 31/01/2018 tutti documenti pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013;

Modulo 2 ILLUSTRAZIONE ARTICOLATO DEL CONTRATTO

In merito alle materie trattate dal contratto integrativo si fa presente che:

- per quanto riguarda la lett. a), il contratto recepisce la metodologia di valutazione dei dipendenti nell'ambito delle previsioni del D.Lgs. n. 150/2009 concordate a livello di convenzione tra la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, i Comuni e le Organizzazioni Sindacali;
- per quanto riguarda la lett. b), il contratto stabilisce la ripartizione del fondo tra i dipendenti, sulla base delle valutazioni delle performance effettuate dall'Organismo Comunale di Valutazione, dal Segretario comunale e dai Responsabili delle aree;

Al fine della compatibilità legislativa e contrattuale si ricorda che:

- **il D.Lgs. 165/2001** e s.m.i. ha introdotto disposizioni innovative in materia di misurazione e valutazione del merito a seguito del quale il Comune di Meana di Susa ha deliberato la gestione in forma associata delle funzioni di competenza dell'Organismo Comunale di Valutazione con la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, ha recepito un accordo preliminare sulla metodologia di valutazione sottoscritto in data 12.7.2011 con le Organizzazioni Sindacali Territoriali a seguito dell'esperimento di una fase propedeutica di concertazione/contrattazione con le OOSS stesse ed ha approvato con deliberazione della G.C. n. 21 del 20.03.2018 le schede costituenti il Piano dettagliato degli obiettivi redatte conformemente alle metodologie concordate;
- **il CCNL 2016-2018** sottoscritto in data 21 maggio 2018 con validità dal giorno successivo, ha previsto tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- **l'art. 67** del nuovo contratto "Fondo risorse decentrate: costituzione" ha previsto che "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- **l'art. 67, comma 2**, del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a) alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a) alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salvo le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con

esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- **l'art. 67, comma 7**, del contratto ha previsto espressamente che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017"*;
- **l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75**, ha previsto che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- **la dichiarazione congiunta n. 5** ha previsto che *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*, dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *"di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019"*, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*;
- **l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001** e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto che gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- **l'art. 68 del CCNL 21 maggio 2018** ha stabilito le modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate;

Il Consiglio comunale con deliberazioni n. 5 e 6 del 28.02.2018 ha adottato il Documento Unico di Programmazione semplificato e integrato per il triennio 2018/2020 ed ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, dai quali risulta il rispetto dell'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 e s.m.i.;

La Giunta Comunale con deliberazione n. 75 del 12.12.2018 ha dato alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive per la quantificazione e ripartizione del FES per il 2018 stabilendo:

- di nominare la Delegazione Trattante di parte pubblica per la ripartizione del FES 2018, nelle persone del Segretario comunale in qualità di Presidente, del Responsabile dell'area amministrativo contabile e del Responsabile dell'area tecnico manutentiva e di vigilanza;

- le direttive alla delegazione di parte pubblica per procedere alla contrattazione decentrata per la ripartizione del FES 2018 stabilendo:
- mantenimento dell'incremento fino all'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 67 comma 3 lettera h) del CCNL 21.05.2018;
 - integrazione del fondo con il risparmio sull'impegno del lavoro straordinario 2017 di cui all'art. 63 comma 3 lett. e) del CCNL 21.05.2018;
 - conferma della riduzione consolidata prevista dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, quantificata in esecuzione della circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.4.2011 in considerazione delle modifiche nella dotazione organica avvenute nel corso del 2014 per trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno in part time
 - integrazione del fondo di € 2.000,00 di cui all'art. 67 comma 3 lettera i) del CCNL 21.05.2018 per progetto neve da destinare ai due operatori: operaio e agente di polizia locale;
 - l'applicazione della metodologia stabilita nell'accordo raggiunto a livello di gestione associata e sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 12.7.2011, per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti al fine della liquidazione della produttività;
 - conferma degli istituti ex art. 17 del CCNL 1.4.1999 così come previsti nei precedenti CCDI (indennità di rischio, particolari responsabilità ecc ...);
 - previsione di eventuali progressioni orizzontali;

Il Segretario comunale con determinazione n. 85 del 19.12.2018, in applicazione del CCNL 21.05.2018 ed in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 75 del 12.12.2018, ha approvato la riquantificazione delle risorse per gli anni 2016 e 2017, l'inserimento nella parte stabile dei fondi 2016, 2017, 2018 dell'incremento di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza finalizzata al finanziamento delle "Alte professionalità") per un importo pari ad € 213,25 in attuazione all'art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018 e la quantificazione delle risorse da destinare per l'anno 2018 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) come calcolate dal Responsabile dell'area Amministrativo contabile, comprensive dell'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 riconfermato dall'art. 31, comma 3, CCNL 22.1.2004 e dall'art. 67, comma 4, CCNL 21 maggio 2018 per € 1.086,12, dell'integrazione con il risparmio sull'impegno del lavoro straordinario 2017 di cui all'art. 67 comma 3 lett. e) del CCNL 21.05.2018 per € 419,67, della integrazione di cui all'art. 67 comma 3 lett. i) del CCNL 21.05.2018 e della riduzione consolidata prevista dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, quantificata in esecuzione della circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.4.2011 in considerazione delle modifiche nella dotazione organica avvenute nel corso del 2014 per trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno in part time;

Ai fini dei risultati attesi in correlazione agli strumenti di programmazione si fa presente che il Comune di Meana di Susa ha una popolazione di 788 residenti oltre un buon numero di unità immobiliari di seconde case (circa 2000) con una dotazione organica estremamente ridotta (cinque dipendenti in tutto di cui un operaio addetto ai servizi manutentivi, un agente di Polizia municipale, un Responsabile dell'area Tecnico manutentiva e Vigilanza, una dipendente ai servizi demografici in part time al 50% ed una Responsabile dell'area Amministrativo contabile) e la gestione ordinaria delle sempre più numerose incombenze in capo ai comuni rappresenta già un risultato non scontato. Nonostante ciò gli obiettivi che vengono fissati al personale sono rivolti ad un miglioramento dei servizi per gli utenti e ad un risparmio per l'amministrazione.

Il Responsabile dell'area Amministrativa
Dott. Alessandro BORODAKO



COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Città Metropolitana di Torino

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE DEL FES 2018

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo 1 COSTITUZIONE FONDO

La costituzione del fondo, oltre alla determinazione degli importi derivanti automaticamente dall'applicazione di norme contrattuali, prevede la riquantificazione delle risorse per gli anni 2016 e 2017, l'inserimento nella parte stabile dei fondi 2016, 2017, 2018 dell'incremento di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza finalizzata al finanziamento delle "Alte professionalità") in attuazione all'art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018, la conferma dell'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 riconfermato dall'art. 31, comma 3, CCNL 22.1.2004 e dall'art. 67, comma 4, CCNL 21 maggio 2018, l'integrazione con il risparmio sull'impegno del lavoro straordinario 2017 di cui all'art. 67 comma 3 lett. e) del CCNL 21.05.2018, l'integrazione di cui all'art. 67 comma 3 lett. i) del CCNL 21.05.2018 e la conferma della riduzione consolidata prevista dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010.

Il Fondo Risorse Decentrate anno 2018 ammonta a € **16.877,41**, comprensivo del fondo per incentivi funzioni tecniche per € 3.921,91, suddiviso nelle due componenti previste dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018:

- Risorse decentrate stabili: € 9.544,73
- Risorse decentrate variabili: € 7.332,68
(comprensive di € 3.921,91 per compensi incentivanti funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)

Modulo 2 UTILIZZO RISORSE

Una verifica sull'utilizzo delle risorse per l'anno 2018 ha evidenziato che si è in presenza di questa situazione contabile:

RISORSE STABILI (fondo consolidato) € 9.544,73

1) Utilizzo per istituti stabili:

<i>Progressioni orizzontali</i>	€ 7.122,64	
<i>Indennità di comparto</i>	€ 2.300,04	
per un totale di		€ 9.422,68
con un avanzo sulle risorse stabili di		€ 122,05

RISORSE VARIABILI	€ 7.332,68
per un totale disponibile di	€ 7.454,73
così distribuibili:	

2) Utilizzo per altri istituti previsti dai CCNL e dal contratto decentrato:

Incentivi funzioni tecniche € 3.921,91

Indennità di Rischio € 360,00

Responsabilità procedimenti € 1.084,56

Indennità annua di € 361,52 riconosciuta a tre dipendenti per responsabilità di procedimenti e squadra operai
(art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL 1.4.1999)

Indennità maneggio valori € 141,68

Indennità giornaliera di € 0,77 riconosciuta all'economa comunale e addetta allo sportello relativamente ai giorni di servizio
(art. 17 comma 2 lett. d) del CCNL 1.4.1999 e dall'art. 36 del CCNL 14.9.2000)

Compenso per rientri urgenti € 1.400,00 presunti

compenso di € 50,00 riconosciuto per ogni intervento e per ciascun soggetto che interviene, nel caso di interventi urgenti e non procrastinabili richiesti al personale non in servizio relativamente a sedici interventi presunti
(art. 17 comma 2 lett. e) del CCNL 1.4.1999)

Compenso per progetto neve e sorveglianza € 600,00

compenso di € 300,00 cadauno riconosciuto per i due dipendenti, operatore del servizio tecnico-manutentivo e vigile, svolgenti un costante servizio di sorveglianza e vigilanza notturna e festiva delle condizioni di viabilità

Quota riservata per incentivare la produttività

di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999 da distribuire in relazione all'apporto che i dipendenti non titolari di posizione organizzativa hanno dato per l'attuazione del PEG ed in base alla valutazione dei comportamenti organizzativi e degli obiettivi affidati, effettuata dai Responsabili delle aree con il Segretario comunale e secondo la metodologia di valutazione approvata in sede di Comunità Montana con le OO.SS. nell'ambito delle previsioni del D.Lgs. 190/2012.

Le voci aventi natura fissa e continuativa quali l'indennità di comparto e le progressioni orizzontali sono coperte con le risorse stabili.

Le risorse disponibili non permettono la liquidazione di tutte le rimanenti indennità e compensi previsti nel contratto collettivo decentrato integrativo, pertanto, in base alla dichiarazione di intenti già allegata al CCDI del 5.8.2009 relativo alla distribuzione del FES 2008 e sottoscritta da tutti i dipendenti, per il finanziamento dell'erogazione delle ulteriori indennità come sopra indicate, si procederà alla riduzione proporzionale delle stesse nell'ambito dell'importo che risulterà disponibile.

Non tutte le risorse sopra indicate sono finanziate nel Fondo in quanto l'indennità di comparto, le progressioni orizzontali e l'indennità di rischio sono finanziate sugli appositi capitoli unitamente alle retribuzioni e gli incentivi per funzioni tecniche sono finanziati sui capitoli dei singoli lavori.

Modulo 3 SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO 2018

Allegato al CCDI

Modulo 4 COMPATIBILITA' ECONOMICA

Il finanziamento complessivo del Fondo in oggetto è stato regolarmente finanziato nel Bilancio di previsione 2018/2020 in parte sui capitoli degli stipendi (Indennità di comparto, progressioni orizzontali e indennità di rischio) e sui capitoli dei singoli lavori (incentivi funzioni tecniche) ed in parte sull'apposito capitolo relativo al fondo per il salario accessorio (per gli oneri relativi ai compensi per specifiche responsabilità ed alla produttività).

Lo stanziamento del salario accessorio, finanziato sul bilancio di previsione 2018/2020 al capitolo 102302, PDC 1.01.01.01, è stato reimputato nell'anno 2019 e sarà utilizzato per € 3.172,82.

La produttività collettiva è da suddividersi fra i dipendenti non titolari di posizione organizzativa (tre in tutto di cui un operaio addetto ai servizi manutentivi, un agente di Polizia municipale, una dipendente ai servizi demografici in part time al 50%) in base alla valutazione agli stessi attribuita.

Si evidenziano i vincoli di carattere generale:

- la copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse stabili: le destinazioni fisse ammontano a € 9.422,68 (indennità di comparto e progressioni orizzontali) e le risorse stabili ammontano a € 9.544,73;
- il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici: è stata approvata la metodologia di valutazione dei dipendenti nell'ambito delle previsioni del D.Lgs. 150/2009.

Si evidenzia inoltre che non vi sono progressioni orizzontali oggetto di contrattazione.

Il Responsabile dell'area Finanziaria/Tributi
Alessandra Perotto



